

N. 1779

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori DANIELE GALDI e TAPPARO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 NOVEMBRE 1996

Tutela di alcune fasce sociali deboli nell’ambito
del collocamento ordinario

ONOREVOLI SENATORI. - Nell'ambito della riforma del collocamento obbligatorio per gli invalidi è opportuno definire un intervento normativo che garantisca la tutela di alcune fasce sociali deboli. La riforma del collocamento dei disabili infatti si basa sul principio del collocamento mirato, che non può essere utilizzato per le categorie che sono tutelate ai sensi del presente disegno di legge.

La previgente normativa peraltro ha collegato buona parte delle norme a tutela della condizione di alcune fasce sociali particolarmente svantaggiate alla normativa sorta nell'immediato dopoguerra a tutela della condizione degli orfani e delle vedove di guerra, nonché dei profughi. Pare opportuno, per evidenti motivazioni storiche ed anagrafiche, rivedere questo impianto stabilendo altresì integrazioni in merito alla condizione degli invalidi per servizio, dei grandi invalidi, del coniuge e dei figli.

Questa revisione della normativa va inoltre collegata alla revisione delle norme sulla percentuale di quota aggiuntiva in considerazione del mutare della consistenza del fenomeno e della legislazione vigente, peraltro in via di riforma. Questo disegno di legge si deve ritenere infatti collegato ai disegni di legge presentati nel corso della attuale legislatura per la riforma del collocamento dei disabili e della legge 2 aprile 1968, n. 482.

Si stabilisce quindi con il presente disegno di legge quale quota fissa per la tutela di alcune fasce sociali deboli la percentuale dell'2,5 per cento, maggiormente indicata rispetto alla evoluzione del mercato del lavoro e si provvede a rideterminare rispettivamente in tre e cinque anni il diritto all'assunzione da parte dei figli e del coniuge dei soggetti destinatari della normativa.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Tutela di alcune fasce sociali deboli)

1. È definita un'aliquota fissa nella misura del 2,5 per cento dei posti disponibili da destinarsi, attraverso apposito elenco e relativa graduatoria nell'ambito del collocamento ordinario, ai suddetti soggetti:

a) i coniugi superstiti e i figli di soggetti deceduti o riconosciuti grandi invalidi per causa di lavoro o di servizio;

b) i coniugi superstiti e i figli di soggetti deceduti o riconosciuti grandi invalidi per causa di guerra;

c) i coniugi superstiti, i figli e i genitori dei soggetti deceduti o resi permanentemente invalidi in misura non inferiore all'80 per cento della capacità lavorativa, in conseguenza delle azioni od operazioni di cui all'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302;

d) i coniugi superstiti e i figli dei soggetti di cui agli articoli 3, 4 e 11 della legge 13 agosto 1980, n. 466;

2. Per i soggetti di cui al comma 1 la normativa richiamata si estende ai concorsi pubblici con riserva di una quota del 2,5 per cento dei posti messi a concorso, qualora gli interessati abbiano conseguito l'idoneità.

Art. 2.

(Durata dei benefici)

1. I benefici concessi ai sensi dell'articolo 1 della presente legge hanno la durata di un triennio per i figli dei soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell'articolo 1 e decorre dal compimento dell'obbligo scolastico, ovvero, in caso di proseguimento degli studi, dal conseguimento del

diploma di scuola media superiore o del diploma di laurea. Al termine dei tre anni le categorie di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* del comma 1 dell'articolo 1 sono equiparate a quelle di cui all'articolo 25, comma 5, della legge 23 luglio 1991, n. 223.

2. I benefici concessi ai sensi dell'articolo 1 della presente legge hanno la durata di un quinquennio per il coniuge superstite di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* comma 1 dell'articolo 1.

Art. 3.

(Imprese destinatarie)

1. Sono destinatarie degli obblighi di cui alla presente legge le imprese private che abbiano almeno quindici dipendenti e la pubblica amministrazione.

Art. 4.

(Priorità nell'assegnazione)

1. Nel caso di incidente con esito mortale del capo famiglia è data priorità, per l'assunzione ai sensi della presente legge, alla disponibilità da parte dell'azienda in cui si è verificato l'incidente o titolare del rapporto di lavoro del deceduto.

Art. 5.

(Abrogazione)

1. È abrogata la legge 2 aprile 1968, n. 482.